



**BLOCCO DEL MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI  
PER IL BIENNIO 2012-2013**

Con la “Manovra Finanziaria 2012-2014” (Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98), all’art. 18, comma 3, viene introdotta una misura che sospende temporaneamente, per il biennio 2012-2013, il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici al costo della vita.

Il provvedimento grava soprattutto sui pensionati che noi rappresentiamo, che vengono colpiti con l’introduzione del blocco parziale della perequazione automatica delle pensioni di importo mensile lordo superiore a 1.428 euro e del blocco totale sopra 2.380 euro mensili lordi (pari a circa 1.700 euro netti). Non si tratta certamente di “pensioni d’oro” ma di trattamenti pensionistici che in poco più di un decennio hanno già registrato una perdita del potere d’acquisto tra l’8% ed il 10% ed in questi anni sono stati erosi significativamente da un sistema di parziale adeguamento al costo vita.

La manovra, quindi, prende di mira il ceto medio, che è la componente fondamentale per la crescita del Paese, e, nel contempo, inasprisce la pressione fiscale, centrale e territoriale, sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, in particolare su quelli di fascia medio-alta, i quali vengono colpiti dal blocco della rivalutazione delle loro pensioni per la quinta volta in soli 13 anni.

Tutto ciò nonostante l’ammonimento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 316/2010 in cui, a seguito di eccezione di incostituzionalità della norma che disponeva la sospensione della perequazione automatica per il 2008 delle pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo Inps, afferma che: *“la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta”*.

Peraltro, i pensionati già colpiti dai blocchi della perequazione co-finanziano forme contrattuali di assistenza sanitaria integrativa che operano in una logica di sussidiarietà del SSN, evitando di gravare sul servizio sanitario pubblico che, comunque, contribuiscono a finanziare attraverso la fiscalità generale.

Per questi motivi, come rappresentanti di una parte significativa della classe dirigente, rigettiamo la logica ispiratrice dell’intervento in esame, che ancora una volta colpisce quelle categorie che hanno sempre assolto onestamente ai propri obblighi tributari, senza



intaccare le sacche di spreco ed inefficienza che incidono largamente sulla spesa pubblica del Paese.

In ogni caso, l'intervento così come previsto nel D.L. in esame, dai nostri calcoli, fornirebbe un gettito quantificabile complessivamente in meno di 500 (cinquecento) milioni di Euro all'anno, che costituisce una frazione minima delle entrate previste dalla Manovra per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Nel caso, inoltre, in cui dovesse trovare accoglimento il ripristino del meccanismo di rivalutazione per la fascia di trattamenti pensionistici da tre a cinque volte il minimo Inps, quantificabile in poco più di circa 100 (cento) milioni di Euro annui, non sarebbe di fatto possibile recuperare tale mancato gettito gravando ulteriormente sulle fasce superiori di pensione, se non intervenendo con un ulteriore prolungamento del blocco della perequazione di tale trattamenti, che renderebbe ancora più iniqua ed illegittima la normativa in esame.

In conclusione, pertanto, chiediamo l'abrogazione della citata disposizione, in modo da garantire il vigente meccanismo di perequazione automatica delle pensioni, proponendo di recuperare i fondi a compensazione del mancato gettito derivante dalla misura in oggetto dal Capitolo di spesa relativo all'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione pubblica, il cui utilizzo deve essere ammesso strettamente per esigenze di servizio.

In subordine, si propone di ridurre in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n.220 del 2010 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Si segnala, infine, che ulteriori risorse si potrebbero reperire agendo sui seguenti capitoli di spesa:

- riduzione di alcune spese militari (esercito europeo): 400 milioni di risparmi nel 2012;
- intensificazione dei controlli sulle pensioni di invalidità: 120 milioni di risparmi nel 2012;
- unificazione degli enti previdenziali: 200 milioni di risparmi nel 2012.

Roma, 11 luglio 2011



Proposta di emendamento

**AS 2814 - "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria "**

Art. 18  
(Interventi in materia previdenziale)

**Il comma 3 è abrogato**

*Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».*

*In via subordinata, ridurre in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro annue, per un biennio a decorrere dall'anno 2012, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge n.220 del 2010.*